

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4731

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BRANDI, VIZZINI e MASSARI**

*Presentata il 10 gennaio 1968*

**Inquadramento del personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici nelle categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente legge 6 agosto 1967, n. 698, che ha adeguato gli organici del Ministero dei lavori pubblici, nel mentre ha parzialmente risolto l'insufficienza quantitativa dei vecchi organici, non ha previsto norme atte a sanare una situazione di fatto, che da anni si perpetua ed è dovuta appunto alla insufficienza degli organici stessi.

La nota carenza, infatti, del personale direttivo e di concetto negli uffici centrali, decentrati e periferici ha costretto, in questi ultimi anni, le varie amministrazioni dello Stato ad adibire a mansioni superiori quella parte di personale che, sebbene inquadrato in categorie inferiori, era in possesso di capacità intellettive e di cultura tali da permettere una utilizzazione più qualitativa.

Già da tempo varie amministrazioni dello Stato, nell'adeguare e sistemare i propri organici, hanno opportunamente ed equamente data la possibilità di accedere alle carriere superiori a quel personale che era stato adibito a mansioni superiori in possesso di adeguato titolo di studio. Detti provvedimenti legislativi adottati per il riconoscimento del titolo di studio, in modo settoriale per alcune amministrazioni e sotto l'aspetto generale per tutti i salariati, dimostrano palesemente la disparità di trattamento tra gli impiegati di amministrazioni diverse, in clamoroso contrasto con i più noti e fondamentali principi regolatori dei rapporti di pubblico impiego, che dovrebbero essere comuni per tutti gli

impiegati dello Stato. Comunque è sufficiente ricordare solo il provvedimento legislativo riguardante il passaggio a categorie superiori del personale salariato di tutte le amministrazioni, purché fornito di titolo di studio (legge 26 febbraio 1962, n. 67), per dimostrare la volontà dello Stato di riconoscere con provvedimento a carattere generale il titolo di studio posseduto dai dipendenti dello Stato stesso.

Una particolare situazione abnorme si è venuta inoltre a determinare nella stessa amministrazione dei lavori pubblici in seno alla quale sono stati concessi, in questi ultimi anni, oltre 800 passaggi alle categorie superiori in base ai titoli di studio posseduti ed alle mansioni svolte nei confronti di una parte del personale dei ruoli aggiunti.

I predetti cambi di categoria sono stati effettuati tenendo presente la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia ed in base ad una più larga interpretazione delle leggi 30 aprile 1947, n. 20 e 7 aprile 1948, n. 262.

Ma detti cambi sono stati concessi nei limiti delle disponibilità del contingente numerico del personale non di ruolo e l'esclusione del restante personale è dovuto principalmente all'esaurimento dei posti disponibili nel relativo contingente.

Appare evidente, pertanto, la condizione di grave sperequazione che si è venuta a determinare nell'ambito dell'amministrazione dei lavori pubblici, che ha dato luogo a reprimende ed a malcontenti.

A maggiore sostegno della validità del riconoscimento dei titoli di studio e delle mansioni per il personale dei lavori pubblici va ricordata la serie di proposte di legge a favore della categoria, tutte di iniziativa parlamentare, che sebbene non abbiano concluso il loro *iter* durante le trascorse legislature, dimostrano ampiamente che il problema del riconoscimento del titolo di studio per alcuni dipendenti del Ministero dei lavori pubblici ha trovato una vasta risonanza anche in sede parlamentare, mettendo in evidenza la necessità di adottare equi provvedimenti legislativi a favore di una benemerita categoria di impiegati, a cui deve essere riconosciuto, con pieno diritto, di svolgere quelle mansioni che ha sempre svolto in correlazione al più lungo corso di studi.

Si aggiunge, infine, che detto personale ha svolto e svolge da vari anni, con piena soddisfazione dei dirigenti e dei superiori, le mansioni della categoria superiore che gli stessi responsabili degli uffici e dei servizi continuano ad affidare loro sia per assoluta esigenza di lavoro sia per la loro dimostrata capacità.

La sistemazione, quindi, di detto personale si concilia perfettamente con l'interesse dell'amministrazione, che è quello di avere a disposizione elementi qualificati che hanno espletato funzioni superiori alla categoria di appartenenza ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione stessa e che l'auspicato riconoscimento spingerà certamente a dedicarsi ancora con maggiore abnegazione ai vari servizi cui sono preposti.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

*L'articolo 1* prevede la possibilità del collocamento nel ruolo organico, alla qualifica iniziale, del personale delle carriere di concetto ed esecutive, che abbiano svolto mansioni di categoria superiori per almeno un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e che siano in possesso dei titoli di studio richiesti per le varie carriere dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per le carriere tecniche, invece, si richiede il titolo di studio previsto per l'accesso alle stesse.

Il collocamento in ruolo si prevede venga disposto previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che dovrà tener conto e del carattere continuativo e della qualità delle mansioni svolte dal personale interessato.

Il termine del 31 dicembre 1964 fissato quale limite massimo entro il quale gli interessati debbono essere in possesso del titolo di studio è in correlazione con il richiesto triennio durante il quale gli impiegati di cui trattasi debbono aver svolto con carattere continuativo e lodevolmente le mansioni della categoria corrispondente al titolo di studio posseduto.

Allo scopo, infine, di evitare che il collocamento in ruolo degli interessati possa, per un certo periodo, impedire all'Amministrazione di bandire concorsi pubblici per mancanza di posti liberi nelle varie carriere, si prevede che il collocamento stesso avvenga soltanto in soprannumero, da riassorbire o con la cessazione dal servizio ovvero con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario o equiparate. Allo scopo, poi, di limitare l'onere di spesa, l'articolo 1 stabilisce, all'ultimo comma, che i posti lasciati liberi dagli interessati nelle carriere di provenienza siano tenuti scoperti fino al riassorbimento dei soprannumeri.

*L'articolo 2* con gli stessi criteri di valutazione detta, invece, norme per il collocamento nella qualifica iniziale nel ruolo organico delle varie carriere esecutive tecniche o amministrative del personale delle carriere ausiliarie in possesso, alla stessa data di cui all'articolo 1 (31 dicembre 1964), del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Agli effetti della progressione di carriera, *l'articolo 3* del disegno di legge prevede che al personale, inquadrato ai sensi degli articoli 1 e 2, il servizio prestato nelle categorie di provenienza sia valutato per un terzo e per non più di tre anni, ai fini di non ledere gli interessi degli impiegati già inquadrati nel ruolo organico o per concorso o per altri provvedimenti legislativi che altrimenti si vedrebbero postposti ai beneficiari della legge in argomento.

Lo stesso articolo 3 limita ulteriormente il riconoscimento dell'anzianità maturata nelle categorie inferiori allo scopo precipuo di non creare disparità di trattamenti.

Infatti gli impiegati inquadrati nel ruolo delle carriere direttive e di concetto ai sensi della legge di cui trattasi non potranno partecipare ai concorsi stabiliti dal citato testo unico per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione ed equiparate e di primo segretario ed equiparate se non quando l'ultimo impiegato di ruolo che li precede abbia maturato l'anzianità prevista per la partecipazione ai concorsi stessi.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Gli articoli 4 e 5* non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Si aggiunge, soltanto, che l'onere derivante dall'applicazione della legge è minimo, in quanto pari alla differenza tra la retribuzione spettante ad ogni impiegato nel ruolo

di appartenenza e quella prevista per la qualifica iniziale della carriera superiore, differenza minima tenuto conto che la maggior parte degli interessati riveste nel ruolo di provenienza la terza qualifica e fruisce di più scatti di stipendio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli impiegati di concetto ed esecutivi dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici delle carriere tecnica ed amministrativa che, sulla base dei rapporti informativi, risultino avere svolto con carattere continuativo, per almeno un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, lodevolmente mansioni delle categorie superiori, possono essere collocati nel ruolo organico della carriera direttiva e di concetto amministrativa purché siano in possesso di diploma di laurea o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado da data non posteriore al 31 dicembre 1964, ovvero nella carriera direttiva e di concetto tecnica purché siano in possesso, alla stessa data del 31 dicembre 1964, del diploma di laurea in ingegneria o in architettura e del diploma di geometra, di perito edile o di maturità artistica.

Il collocamento è disposto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, in soprannumero — da riassorbire con la cessazione dal servizio o con la promozione alla qualifica di direttore di sezione e di primo segretario o equiparate — nella qualifica iniziale delle singole carriere, dopo l'ultimo impiegato ivi iscritto.

I posti di organico già occupati nel ruolo della carriera di provenienza degli impiegati collocati in soprannumero ai sensi del precedente comma devono essere tenuti scoperti fino al riassorbimento dei soprannumerari.

## ART. 2.

Il personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione dei lavori pubblici che, sulla base dei rapporti informativi, risulti avere lodevolmente svolto con carattere continuativo, per almeno un triennio, mansioni proprie della carriera esecutiva, può essere collocato nel ruolo organico della carriera esecutiva tecnica od amministrativa dell'amministrazione dei lavori pubblici purché sia in

possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado da data non posteriore al 31 dicembre 1964.

Il collocamento è disposto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, in soprannumero — da riassorbire con la cessazione dal servizio o con la promozione alla qualifica di primo archivista od equiparata — nelle qualifiche iniziali delle varie carriere esecutive, amministrative o tecniche, dopo l'ultimo impiegato ivi iscritto.

I posti in organico occupati nel ruolo della carriera di provenienza dagli impiegati in soprannumero ai sensi del precedente comma devono essere tenuti scoperti fino al riassorbimento dei soprannumeri.

ART. 3.

Agli effetti della progressione di carriera, al personale inquadrato a norma dell'articolo 1, il servizio prestato nelle categorie di provenienza va valutato per un terzo e per non più di tre anni.

Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione ed equiparate e della promozione alla qualifica di primo segretario ed equiparate, l'anzianità maturata nella categoria inferiore non potrà essere computata in alcuna misura prima che l'ultimo impiegato di ruolo, che precede i beneficiari di cui sopra, abbia maturato l'anzianità prescritta per il concorso al merito di direttore di sezione o qualifica equiparata e per primo segretario o qualifica equiparata.

Agli effetti della progressione di carriera, al personale inquadrato a norma dell'articolo 2, il servizio prestato nella categoria di provenienza è valutato per un terzo e per non più di 3 anni.

ART. 4.

Per ottenere l'inquadramento previsto dagli articoli 1 e 2 gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

All'onere di lire 18.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1968 con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto sul fondo speciale del Ministero del tesoro destinato a finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.